

Effettività della tutela giurisdizionale e giudicato I rimedi straordinari esperibili davanti al Giudice di legittimità

Laura Mancini

SOMMARIO: 1. Intangibilità del giudicato ed effettività della tutela giurisdizionale. – 2. Il giudicato violativo delle garanzie della CEDU. – 3. Autonomia procedurale e autorità della cosa giudicata. – 4. I rimedi *ultra rem iudicatam*. – 5. I mezzi di impugnazione straordinari esperibili davanti al Giudice di legittimità.

1. Intangibilità del giudicato ed effettività della tutela giurisdizionale

Sebbene non risulti esplicitamente recepito in una norma costituzionale, il giudicato integra una condizione implicita dell'efficace attuazione dei diritti, in difetto della quale l'esercizio dell'azione innescherebbe un processo infinito, produttivo di una regolamentazione rivedibile in ogni momento¹.

Una tutela giurisdizionale effettiva postula, invece, la regola dell'immodificabilità relativa del risultato sostanziale del giudizio, in forza della quale l'assetto definito con la pronuncia giurisdizionale passata in giudicato può essere rimesso in discussione soltanto in presenza dei presupposti per l'esperimento delle impugnazioni straordinarie.

Il giudicato formale, comportando l'immodificabilità della statuizione giurisdizionale - né da parte del giudice che l'ha emessa (irrevocabilità), né ad opera del giudice dell'impugnazione (inoppugnabilità) - rappresenta, dunque, un indefettibile presidio della certezza delle relazioni giuridiche e della stabilità della tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive².

¹ In dottrina si discute sulla configurabilità della tutela costituzionale del giudicato. MANDRIOLI, *Giurisdizione (in generale)*, in *Dig. disc. civ.*, IX, Torino, 1993, 146, rileva che, pur in assenza di una specifica disposizione costituzionale, la vincolatività del contenuto del provvedimento che riconosce o nega un diritto «*non può non essere inclusa nel sistema del "dovuto processo", perché l'instabilità del provvedimento rende caduco lo stesso diritto tutelato*». Pertanto, evidenzia MENCHINI, *Regiudicata civile*, in *Dig. disc. civ.*, XVI, Torino, 1997, 404 e ss., «*se si vuole continuare a considerare il giudicato come usbergo necessario delle posizioni giuridiche materiali, occorre imboccare l'altra via*», ovvero quella dell'affermazione del rango costituzionale del giudicato.

² Secondo Corte cost., 29 aprile 1982, n. 77, «*Trattasi di uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento, che non può subire deroghe se non nei casi espressamente previsti dalla legge*». La stessa Consulta nella sentenza del 4 febbraio 1982, n. 21 ha precisato che «*è insito nella nozione stessa di procedimento che il complesso di operazioni in cui si articola sia preordinato al fine di conseguire un accertamento definitivo che costituisce lo scopo medesimo dell'attività giurisdizionale*».

Infatti, il vincolo di non ulteriore modificabilità rende il contenuto della statuizione incontestabile all'esterno, così assicurando il prodursi dell'efficacia del giudicato sostanziale³, in forza della quale l'accertamento giudiziale diviene cogente sul piano del diritto sostanziale e nei futuri giudizi vertenti sul medesimo oggetto⁴.

Nell'ordinamento processuale civile italiano la genesi del giudicato formale riposa sulla regola generale sancita nell'art. 324 c.p.c., in forza della quale si considera passata in giudicato la decisione che non è più soggetta ai mezzi di impugnazione ordinari, ovvero né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c., e sul carattere eccezionale delle situazioni che abilitano all'esperienza di impugnazioni straordinarie⁵.

Pertanto, i provvedimenti con efficacia di giudicato possono essere riesaminati solo al ricorrere di specifici ed eccezionali presupposti. Tale risultato può essere ottenuto ricorrendo a speciali rimedi che consentono di far valere elementi turbativi del giudizio che possono sopravvenire o essere conosciuti a distanza di tempo dall'emissione del provvedimento.

Il *proprium* dei mezzi di impugnazione straordinari va, pertanto, individuato nella funzione di revisione di decisioni incontrovertibili perché non più contrastabili mediante i mezzi di impugnazione ordinari.

Dette impugnazioni sono riconducibili nel più ampio *genus* dei rimedi straordinari, tra i quali deve essere annoverato anche il ricorso straordinario in cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., esperibile avverso le sentenze dichiarate per legge non impugnabili e ogni altro provvedimento avente natura sostanziale di sentenza, anche se pronunciato nelle forme dell'ordinanza o del decreto, ovvero ogni decisione giurisdizionale avente la concorrente connotazione della decisorietà, coincidente con l'attitudine a produrre con efficacia di giudicato effetti di diritto sostanziale, e della definitività, quale capacità di incidere stabilmente - ossia senza che ne sia possibile la revoca o la modifica o la contestazione con altri rimedi giurisdizionali - su diritti soggettivi.

³ Secondo CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civile*, Napoli, 1980, Ristampa, 906, «cosa giudicata in senso sostanziale consiste nell'indiscutibilità dell'esistenza della volontà concreta di legge affermata nella sentenza».

⁴ Sul rapporto di «complementarietà» tra il giudicato formale e sostanziale v. MENCHINI, *Regiudicata civile*, in *Dig. disc. civ.*, XVI, Torino, 1997, 404 e ss., in cui si richiamano CHIOVENDA, *Sulla cosa giudicata*, in *Saggi di diritto processuale civile*, II, Milano, 1993 (Ristampa), 399 ss., spec. 404-405; FAZZALARI, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Padova, 1996, 458 ss.; PUGLIESE, *Giudicato civile (dir. vig.)*, in *Enc. dir.*, XVIII, Milano, 1968, 785 ss., specie 800 ss.; VERDE, *Profili del processo civile*, Napoli, 1994, 336 ss.

⁵ Sul fondamento della *summa divisio* tra impugnazioni ordinarie e straordinarie, si veda MANDRIOLI, CARRATTA, *Diritto processuale civile*, II, *Il processo ordinario di cognizione*, Torino, 2017, 435; ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, II, Napoli, 1956, 366.

Il principio della irrevocabilità e della incensurabilità delle decisioni della Corte di Cassazione non solo risponde al duplice fine di evitare la perpetuazione dei giudizi e di conseguire un accertamento definitivo, ma risulta pienamente conforme alla funzione di giudice ultimo della legittimità, affidata alla medesima Corte di Cassazione dall'art. 111 Cost.⁶

Il dogma dell'inoppugnabilità delle pronunce di ultima istanza, ha, tuttavia, subito nel tempo – e, in particolare, a seguito della riforma della predetta disposizione costituzionale ad opera della legge cost. n. 2 del 1999 - un graduale ridimensionamento, di cui si ha riscontro attraverso l'ampliamento del novero delle ipotesi di impugnazione delle pronunce di cassazione in materia civile⁷ e l'introduzione, in ambito penale, dell'art. 625-bis c.p.p. disciplinante il "*Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto*", il cui primo comma dispone che "*è ammessa, a favore del condannato, la richiesta per la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di Cassazione*".

Sempre in materia penale, per effetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, la giurisprudenza, non solo costituzionale, è pervenuta in via ermeneutica a configurare rimedi straordinari *ultra rem iudicatam*.

Paradigmatica, al riguardo, è la sentenza della del 7 aprile 2011, n. 113, con la quale, la Corte costituzionale ha evidenziato l'esigenza di rimuovere un giudicato ritenuto «non equo» dalla Corte EDU dopo che la stessa Corte, nella sentenza del 30 aprile 2008, n. 129 era giunta a dichiarare incostituzionale (per contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., in rapporto all'art. 46 della CEDU) l'art. 630 c.p.p., nella parte in cui la norma non prevede un «diverso» caso di revisione della sentenza o

⁶ Corte cost. n. 295 del 1995.

⁷ Con la sentenza n. 17 del 1986 la Corte costituzionale ha dichiarato «*l'incostituzionalità dell'art. 395 prima parte e n. 4 c.p.c. nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze dalla Corte di Cassazione rese su ricorsi basati sul n. 4 dell'art. 360 c.p.c. e affette dall'errore di cui al n. 4 dell'art. 395 dello stesso codice*». Il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost. – soggiunse la Consulta - «*sarebbe gravemente offeso se l'errore di fatto, così come descritto nell'art. 395 n. 4, non fosse suscettibile di emenda sol per essere stato perpetrato dal Giudice cui spetta il potere-dovere di nomofilachia. Né le peculiarità del magistero della Cassazione svuotano di rilevanza il comandamento di giustizia che di per sé permea la ripetuta disposizione del codice di rito civile, perché l'indagine cognitoria cui dà luogo il n. 4 dell'art. 360 non è diversa da quella condotta da ogni e qualsiasi giudice di merito allorquando scruta la ritualità degli atti del processo sottoposto al suo esame*». La Corte costituzionale auspicò, quindi, l'intervento del legislatore, che si ebbe con la legge n. 353 del 1990, che introdusse l'art. 391-bis c.p.c. Anteriormente all'entrata in vigore della riforma del 1990 la Corte costituzionale intervenne nuovamente con la sentenza n. 36 del 17 gennaio 1991 dichiarando che «*l'illegittimità costituzionale dell'art. 395, n. 4, codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto nella lettura di atti interni al suo stesso giudizio*». Con la sentenza n. 207 del 2009 il Giudice delle leggi tornò nuovamente a pronunciarsi dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 391-bis, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 16 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, «*nella parte in cui non prevede la esperibilità del rimedio della revocazione per errore di fatto, ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per le ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione a norma dell'art. 375, primo comma, n. 1), dello stesso codice*».

del decreto penale di condanna, divenuti irrevocabili, per la necessaria «riapertura» di un processo reputato «non equo» dalla Corte europea.

Merita, inoltre, di essere ricordata la sentenza della Cassazione penale del 12 dicembre 2008, che ha applicato in via analogica il ricorso straordinario «per errore materiale o di fatto», disciplinato dal cit. art. 625-bis c.p.p.⁸

Per contro, l'ordinamento processuale civile, così come quello amministrativo, non contemplanò un mezzo di impugnazione straordinario estremo, che consenta, cioè, attraverso la *restitutio in integrum*, la revisione o la revocazione, di rimettere in discussione una decisione che, ancorché incontrovertibile, risulti affetta da nullità per violazione delle garanzie del giusto processo ovvero si ponga in contrasto con una pronuncia della Corte EDU⁹, in ciò distinguendosi dai sistemi tedesco¹⁰, spagnolo¹¹ e svizzero¹² che, invece, si sono muniti di un rimedio straordinario da esperire nel caso di giudicato contrario alle regole della CEDU e di accertamento, da parte della CEDU, di tale violazione.

L'impossibilità *de iure condito* di colmare in via interpretativa detta lacuna è stata recentemente confermata dalle pronunce n. 123 del 26 maggio 2017 e n. 93 del 2018¹³ della Corte costituzionale.

2. Il giudicato violativo delle garanzie della CEDU

⁸ In senso analogo, v. Cass. pen., 11 febbraio 2010, n. 16507, Scoppola, secondo la quale «È ammissibile il ricorso straordinario, ex art. 625 bis cod. proc. pen. preordinato ad ottenere, in esecuzione di una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo - che abbia accertato la non equità del trattamento sanzionatorio determinato, con sentenza definitiva, in violazione degli art. 6 e 7 C.E. - la sostituzione della pena inflitta con quella ritenuta equa dalla Corte europea, sussistendo il diritto del ricorrente ad ottenere una modifica della pena in attuazione della legalità della Convenzione ed il corrispondente obbligo positivo del giudice - che, investito del ricorso, abbia preso atto dell'iniquità e dell'ineseguibilità del giudicato per il fatto nuovo costituito dalla sentenza della Corte europea - di determinarne la quantificazione in misura rispondente alla legalità della Convenzione europea».

⁹ Per un'attenta disamina del problema, COMOGLIO, *Requiem per il processo «giusto»*, in *Nuova giur. civ.*, 2013, 1, 47 e ss.

¹⁰ Al § 580 della ZPO è stata aggiunta un'ottava fattispecie di impugnazione straordinaria delle sentenze, mediante riapertura del processo con *restitutio in integrum*.

¹¹ L'art. 510 della *Ley de enjuiciamiento civil*, consente ai ricorrenti vittoriosi a Strasburgo di chiedere la revocazione di una sentenza passata in giudicato, quando la Corte EDU abbia dichiarato che essa ha cagionato la violazione di un diritto garantito dalla CEDU, a condizione che non vi sia altro metodo per far cessare la violazione e la revocazione non pregiudichi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi.

¹² Ai sensi dell'art. 328, comma 2, del codice di procedura civile elvetico, «la revisione può essere chiesta per violazione della Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali se: a) la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato in una sentenza definitiva che la Cedu o i suoi protocolli sono stati violati; b) un indennizzo è inadatto a compensare le conseguenze della violazione; c) la revisione è necessaria per rimuovere la violazione».

¹³ Sulla questione si vedano le attente ricostruzioni di TEDOLDI, *Intangibilità dei giudicati civili e amministrativi contrari alla CEDU*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2019, 2, 445 e di D'ALESSANDRO, *L'attuazione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo accertanti violazioni convenzionali perpetrate da un giudicato civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, 711 e ss.

La questione della rivedibilità delle pronunce, civili e amministrative, passate in giudicato, che violino le garanzie poste dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo ha avuto in tempi recenti vasta risonanza, in ragione del notevole impatto sistematico prodotto dall'esigenza di adeguare efficacemente il diritto interno al diritto sovranazionale in ossequio all'art. 46, par. 1, della CEDU, a mente del quale «*Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti*».

Infatti, la modalità di attuazione ottimale delle pronunce della Corte EDU che ravvisino violazioni delle norme convenzionali è costituita dalla *restitutio in integrum*, ovvero dall'unico rimedio che, pur consentendo la fattiva operatività delle garanzie assicurate dalla Convenzione, implica la rimozione del giudicato interno con possibile *vulnus* alla stabilità e alla certezza delle relazioni giuridiche cristallizzate nell'accertamento giudiziale.

Per tale ragione la stessa CEDU all'art. 41 precisa che «*Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione e dei suoi protocolli e se il diritto dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda un'equa soddisfazione alla parte lesa*».

La scelta tra la tutela in forma specifica e la tutela per equivalente dipende essenzialmente dal sistema dei rimedi approntato dall'ordinamento dello Stato che ha posto in essere la violazione e dalla natura dell'interesse leso in conseguenza di essa¹⁴.

Invero, per un verso, il principio di autonomia procedurale riserva ai singoli Stati la selezione discrezionale delle forme di tutela più opportune per porre rimedio alla violazione; per altro verso occorre considerare che non tutte le violazioni dei diritti riconosciuti dalle norme convenzionali sono suscettibili di *restitutio in integrum*, mentre altre (specialmente quelle che incidono su interessi non patrimoniali) non sono pienamente riparabili mediante la tutela risarcitoria per equivalente.

Inoltre, l'introduzione di un rimedio che determini la riapertura del giudizio civile o amministrativo interno può comportare il travolgimento di situazioni giuridiche soggettive acquisite da terzi in buona fede.

Per tale ragione non tutti gli ordinamenti dei paesi aderenti si sono dotati di un rimedio revocatorio volto a rimuovere il giudicato lesivo dei diritti riconosciuti dalla Convenzione.

Si tratta, in particolare, dell'opzione seguita dal legislatore italiano, il quale, pur disponendo di un rimedio, la revocazione straordinaria, idoneo a far valere situazioni infirmanti la validità della sentenza venute in essere

¹⁴ Così D'ALESSANDRO, *L'attuazione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo accertanti violazioni convenzionali perpetrate da un giudicato civile*, cit., 711 e ss.

anteriormente alla formazione del giudicato, non ha inteso ampliarne l'ambito applicativo attraverso l'inclusione, tra le ipotesi tipizzate, della rimozione del giudicato contrastante con le garanzie convenzionali.

È stata, inoltre, esclusa la praticabilità di tale estensione in via interpretativa, tanto che la Corte costituzionale, chiamata a valutare la conformità a Costituzione degli artt. 395 e 396 c.p.c., ha dichiarato infondata la questione, sul presupposto che in caso di violazione delle norme convenzionali, l'obbligo di riapertura del processo sussista solo per gli ordinamenti che si siano muniti di un apposito rimedio volto a garantire la *restitutio in integrum* ai sensi dell'art. 46 CEDU¹⁵.

Alla base del riconoscimento della discrezionalità degli stati membri vi è l'esigenza di non stravolgere i principi della *res iudicata*, soprattutto quando l'accertamento giudiziale involga posizioni di terzi¹⁶.

Infatti, a differenza del processo penale, in cui si instaura un rapporto bilaterale tra lo stato e l'imputato, nel giudizio civile la statuizione giudiziale coinvolge almeno un terzo soggetto, diverso dal titolare del diritto fondamentale leso, il quale, ove non abbia contribuito alla violazione delle norme convenzionali, è ritenuto portatore di interessi meritevoli di protezione in quanto confida in buona fede nella stabilità del giudicato nazionale favorevole.

Il legislatore interno è, quindi, chiamato ad effettuare un bilanciamento tra la valenza della garanzia convenzionale violata e il diritto della controparte del soggetto che, assumendosi leso, abbia proposto ricorso alla Corte EDU, il quale, in caso di caducazione del giudicato, si vedrebbe privato del bene della vita ottenuto all'esito del giudizio interno¹⁷.

Il parametro di orientamento è individuato dalla stessa Corte di Strasburgo nel principio solidaristico, in forza del quale la tutela della certezza e della stabilità del riconoscimento giudiziale dei diritti (diritti quesiti)¹⁸ deve essere temperata con la rimozione degli effetti lesivi del giudicato in contrasto con le norme convenzionali¹⁹.

3. Autonomia procedurale e autorità della cosa giudicata

In forza del principio di autonomia procedurale, che regola i rapporti tra ordinamento dell'Unione europea e diritto nazionale, in assenza di disposizioni di armonizzazione, l'attuazione di situazioni soggettive di

¹⁵ Corte cost., 26 maggio 2017, n. 123, cit.

¹⁶ Lo evidenzia D'ALESSANDRO, *L'attuazione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo accertanti violazioni convenzionali perpetrate da un giudicato civile*, cit., 711 e ss.

¹⁷ Lo evidenzia, ancora, D'ALESSANDRO, *L'attuazione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo accertanti violazioni convenzionali perpetrate da un giudicato civile*, cit., 711 e ss.

¹⁸ D'altro canto, nel sistema italiano la disciplina della revocazione prevede espressamente una clausola di garanzia per i diritti dei terzi di buona fede (art. 2652, n. 9, c.c.).

¹⁹ Corte EDU, 5 febbraio 2015, Bochan c. Ucraina.

diritto comunitario di immediata applicazione è garantita attraverso gli strumenti processuali di ciascun ordinamento, fermo il potere-dovere dei giudici nazionali di disapplicare le norme interne onde assicurare l'effettività del diritto eurounitario²⁰.

Infatti, il principio di autonomia procedurale incontra il significativo limite dell'obbligo di osservanza, da parte degli ordinamenti nazionali, dei principi dell'equivalenza e dell'effettività della tutela giurisdizionale²¹.

Per il principio di equivalenza l'azione a tutela di un diritto derivante da una fonte dell'Unione europea non deve sottostare a condizioni procedurali meno favorevoli di quelle che si applicherebbero ad un diritto simile, ma di origine interna.

Il principio di effettività - che genera il diritto fondamentale consacrato dagli artt. 6 e 13 della CEDU e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e che per questo costituisce un principio generale del diritto comunitario derivante dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri²² - impone, invece, che l'azione a tutela di un diritto procedurale nazionale non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile la tutela giurisdizionale delle posizioni derivanti dal diritto dell'Unione.

Il principio di effettività si estrinseca, dunque, nel dovere per gli organi giurisdizionali dei paesi membri di sopperire ad eventuali carenze della normazione sul piano della tutela giurisdizionale di situazioni soggettive riconosciute dal diritto dell'Unione.

Quale organo periferico della giustizia europea, il giudice nazionale è, in primo luogo, tenuto a vigilare sull'applicazione del diritto comune al fine di garantire l'uniforme ed effettiva attuazione in ossequio al principio di primazia dell'ordinamento sovranazionale sancita dall'art. 4, par. 3, TUE.

A tale obbligo conformativo gli organi giurisdizionali sono chiamati ad assolvere mediante l'applicazione diretta delle norme europee *self executing* - che risultino, cioè, chiare, precise e incondizionate - e la disapplicazione delle disposizioni interne suscettibili di interferire con quelle unionali o di ostacolarne l'effettività²³, oppure ricorrendo

²⁰ CANNIZZARO, *Sui rapporti fra sistemi processuali nazionali e diritto dell'Unione europea*, in *Dir. un. eur.*, 2008, 447 ss.

²¹ La Corte di giustizia nella decisione del 16 dicembre 1976, Rewe, C-33/76 ha affermato che «in mancanza di una specifica disciplina comunitaria, è l'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro che designa il giudice competente e stabilisce le modalità procedurali delle azioni giudiziali intese a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme comunitarie aventi efficacia diretta». Più di recente v. Corte giust., 14 marzo 2013, Aziz, C-415/11.

²² Corte giust., 15 luglio 1964, Costa/Enel, C-6/64; Corte giust., 5 febbraio 1963, Van Gend en Loos, C-26/62.

²³ Corte giust., 9 marzo 1978, Simmenthal, C-106/77.

all'interpretazione adeguatrice del diritto interno alle fonti europee, sia pure nel rispetto dei principi caratterizzanti l'identità nazionale (c.d. controlimiti)²⁴, e comunque avvalendosi del rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE ogniqualvolta insorgano dubbi sull'esegesi della norma europea ovvero sulla compatibilità della disposizione interna con il diritto dell'Unione.

Per quel che riguarda il rapporto tra giudicato nazionale e diritto dell'Unione europea, la giurisprudenza della Corte di giustizia, pur accogliendo il principio di intangibilità dei giudicati nazionali sul presupposto che l'esigenza di certezza del diritto che ne costituisce il fondamento integra, al contempo, un canone fondamentale del diritto dell'Unione²⁵, è giunta talora a disapplicare le decisioni rese dagli organi giurisdizionali degli stati membri con carattere di definitività.

Come evidenziato in dottrina, pur non investendo l'astratta configurazione dell'istituto del giudicato, le pronunce in questione hanno comunque rappresentato una prima erosione del principio di intangibilità della *res iudicata* proprio delle tradizioni giuridiche dei paesi membri, e quindi dello stesso principio generale di autonomia procedurale²⁶.

Nelle controversie in cui la Corte di giustizia dell'Unione europea ha messo in discussione, nel caso concreto, l'autorità del giudicato l'organo giurisdizionale interno non aveva fatto corretta applicazione del meccanismo del rinvio pregiudiziale o perché – quale giudice di ultima istanza - aveva ritenuto manifestamente infondato il dubbio interpretativo pur in difetto dei presupposti dell'*acte clair*, o perché il contrasto della norma nazionale con la disposizione europea non era stato richiamato nel corso del giudizio dalla parte che avrebbe potuto trarne vantaggio.

In particolare, in una delle controversie in questione il contrasto tra il giudicato interno e il diritto comunitario si è palesato *ex post*, per il sopravvenire di un'interpretazione del diritto comunitario nel frattempo accolta dalla Corte di giustizia, non precedentemente adita in via pregiudiziale²⁷.

²⁴ Corte giust., 10 aprile 1984, Von Colson e Kamann, C-14/83.

²⁵ L'autorità del giudicato è un principio condiviso da tutti gli Stati membri e accolto anche nella giurisprudenza della Corte di giustizia quale principio di diritto comunitario. Corte giust., 30 settembre 1993, Köbler, C-224/01; Corte giust. 16 marzo 2006, Kapferer, C-234/04; Corte giust. 3 settembre 2009, Agenzia delle Entrate c. Fallimento Olimpiclub s.r.l. C-2/08.

²⁶ Così IADICICCO, *Integrazione europea e ruolo del giudice nazionale*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 2, 2011, 393 e ss.; CANNIZZARO, *Sui rapporti fra sistemi processuali nazionali e diritto dell'Unione europea*, cit., 447 ss.; GIAVAZZI, *Eureka! La sentenza anticomunitaria è inutiliter data per carenza di giurisdizione del giudice nazionale sui segmenti comunitari di un procedimento di amministrazione intrecciata*, *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 2019, 5, 683 e ss.

²⁷ Corte giust., 13 gennaio 2004, Khüne & Heitz NV, C-453/00.

Nell'altra si è realizzato un conflitto tra una decisione del giudice nazionale passata in giudicato e una pronuncia della Commissione europea, anch'essa definitiva, in tema di aiuti di Stato²⁸.

4. I rimedi *ultra rem iudicatam*

Al di là di occasionali segnali di dissonanza, la giurisprudenza europea tende, dunque, a riconoscere nel giudicato nazionale una manifestazione definitiva e incontrovertibile della volontà della legge statale.

Nell'ordinamento italiano tale regola processuale si coordina con la previsione di limitati ed eccezionali mezzi di impugnazione straordinari, diretti, appunto, alla revisione delle decisioni che hanno assunto carattere di definitività perché non impugnati nei termini ovvero perché definiti in ultima istanza.

Tra i mezzi di impugnazione straordinari particolare interesse sistematico suscitano quelli esperibili davanti alla Corte di Cassazione, ossia la revocazione ai sensi degli artt. 391-*bis* e 391-*ter* c.p.c., l'opposizione di terzo avverso le pronunce della Corte di Cassazione e, sia pure con connotazioni del tutto peculiari, il ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost.

Secondo l'orientamento prevalente in dottrina²⁹ e in giurisprudenza³⁰, anche la revocazione per errore di fatto ex art. 391-*bis* c.p.c. costituisce un mezzo di impugnazione straordinario in quanto, al pari della revocazione e dell'opposizione di terzo ex 391-*ter* c.p.c., postula il passaggio in giudicato della sentenza gravata.

²⁸ Si tratta della nota pronuncia Corte giust., 18 luglio 2007, Lucchini, C-119/05, secondo la quale «*Il diritto comunitario osta all'applicazione di una disposizione del diritto nazionale, come l'art. 2909 c.c. del codice civile italiano, volta a sancire il principio dell'autorità di cosa giudicata, nei limiti in cui l'applicazione di tale disposizione impedisce il recupero di un aiuto di Stato erogato in contrasto con il diritto comunitario e la cui incompatibilità con il mercato comune è stata dichiarata con decisione della Commissione divenuta esecutiva*».

²⁹ CONSOLO, *La revocazione delle decisioni della Cassazione e la formazione del giudicato*, cit., 206-216.

³⁰ In tal senso si vedano Cass. Sez. 6-2, 3 gennaio 2017, n. 63; Cass., Sez. 6-2, 3 maggio 2019, n. 11737 e Cass. 11 novembre 2019, n. 29037. L'opinione è ampiamente condivisa ancorché la novella del 2016 abbia espunto dalla disposizione il quarto comma della precedente versione, il cui contenuto precettivo («*la pendenza del termine per la revocazione della sentenza della corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto*») era stato valorizzato al fine di attribuire al rimedio la natura di mezzo di impugnazione straordinario. Sull'argomento va richiamata Cass. 17 gennaio 2014, n. 843, la quale considera di carattere eccezionale (e, quindi di stretta interpretazione) la norma dell'art. 391-*bis*, comma 5, c.p.c., in quanto incidente sulla formazione del giudicato, secondo l'art. 324 c.p.c. La stessa pronuncia ritiene che la proposizione del ricorso per revocazione impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata solo ove il ricorso per cassazione sia stato accolto, dovendosi pertanto ritenere che, qualora una sentenza della Corte di cassazione abbia rigettato il ricorso e lasciato immutata la decisione impugnata, tanto per ragioni processuali quanto per la reiezione dei motivi di merito, si formi il giudicato, che non è inciso dalla proposizione (o dalla astratta proponibilità) di un ricorso per revocazione. Nella medesima direzione si sono, inoltre, espresse Cass. 28 giugno 2016, n. 13306 e Cass. 14 maggio 2015, n. 9916.

Infatti, a differenza dell'omologa figura di revocazione delle sentenze del giudice di merito ex art. 395, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., l'impugnazione ex art. 391-bis c.p.c. non può impedire il formarsi del giudicato perché non concorre con il rimedio del ricorso per cassazione. Una volta che tale ultimo rimedio sia escluso o perché è decorso il termine per la sua proposizione o perché il giudizio con esso introdotto è stato definito, non può realizzarsi la condizione del condizionamento della formazione del giudicato formale prevista dall'art. 324 c.p.c.

Ne consegue che il provvedimento con il quale viene definito il giudizio di cassazione - a prescindere dalla tipologia di decisione che abbia ad oggetto - è da considerarsi definitivo, così che la revocazione ex art. 391-bis c.p.c. avverso di esso deve essere qualificata alla stregua di impugnazione straordinaria intesa a vincere l'efficacia del giudicato³¹.

Tra i rimedi straordinari deve essere annoverato anche il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., il quale si distingue dai mezzi di impugnazione straordinari per essere diretto a contestare provvedimenti giurisdizionali insuscettibili di conseguire l'autorità di giudicato in senso tecnico, ma connotati da definitività, da intendersi non solo come mancanza di un mezzo di impugnazione in senso stretto, ma anche come assenza di qualunque altro procedimento tramite il quale la situazione sostanziale oggetto della decisione impugnata possa essere sottoposta nuovamente al giudice³².

In particolare, mediante il ricorso ex art. 111 Cost.³³ può essere impugnato ogni provvedimento avente natura decisoria che, pur non assumendo la forma della sentenza, si pronunci o venga ad incidere su diritti soggettivi di natura sostanziale³⁴.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, «*il profilo della decisorietà va inquadrato nel principio secondo il quale il provvedimento decisorio è quello col quale il giudice, al fine di dirimere una lite, procede all'accertamento del regolamento giuridico di un determinato rapporto e, di conseguenza, afferma o nega l'esistenza di una concreta volontà di legge che all'una o all'altra delle parti in contesa, il bene che della*

³¹ PROTO PISANI, *La nuova disciplina del processo civile*, Napoli, 1991, 282-285; TARZIA, *Lineamenti del nuovo processo di cognizione*, Milano, 1996, 396 s., con conclusioni poi confermate in TARZIA, *Lineamenti del processo civile di cognizione*, Milano, 2007, 440-441.

³² In questi termini TISCINI, *Il ricorso straordinario in cassazione*, Torino, 2005, 124.

³³ Il principio costituzionale è stato reso operativo dalla storica sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 30 luglio 1953, n. 2593, la quale ha introdotto la nozione di sentenza "in senso sostanziale", dalla quale sono stati ricavati i concetti di decisorietà e definitività che rappresentano i parametri in base ai quali vengono selezionati casisticamente i provvedimenti impugnabili mediante il ricorso straordinario per cassazione.

³⁴ Tra i più recenti contributi dottrinali, si segnalano TISCINI, *Il ricorso straordinario in cassazione*, cit.; ACIERNO, *I provvedimenti impugnabili*, in *La Cassazione civile*, a cura di ACIERNO, CURZIO, GIUSTI, Bari, 2020, 71 e ss.; DE CRISTOFARO, *Sub art. 360 c.p.c.*, in *Commentario del codice di procedura civile*, diretto da CONSOLO, II, Milano, 2018, 1456 e ss.

*contesa medesima costituiva l'oggetto ed in cui funzione si era delineata tra le parti stesse una contrapposizione di interessi, sì che la nozione della decisorietà va senz'altro esclusa nel caso in cui il singolo procedimento manchi di ogni contrapposizione di interessi da comporre ed il provvedimento conclusivo non sia pertanto idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata sotto il profilo dell'art. 2909 c.c.».*³⁵

Con riferimento al requisito della definitività, la Suprema Corte ha, invece, precisato che essa «*si ricollega, a sua volta, agli effetti del provvedimento sul piano contenzioso nel senso che il pregiudizio che ad una parte può derivare dall'eventuale ingiustizia del contenuto del provvedimento medesimo debba essere irreparabile, in dipendenza del carattere immanente della definitività e del giudicato e della inesistenza, nell'ordinamento giuridico vigente, della previsione di un qualsiasi nell'esame, ad opera dello stesso o di altro giudice*». Nella specie, la sentenza ritiene non impugnabile l'ordinanza con la quale il giudice istruttore, richiesto di revocare il sequestro, dichiara non luogo a decidere sull'istanza, rinviando le parti a provvedere nelle forme ordinarie. La mancanza di decisorietà, in particolare, sta nel fatto che «*l'ordinanza non ha accertato alcuna esistenza o inesistenza di diritti soggettivi, né ha riconosciuto attribuito o negato alcuno di tali diritti in virtù del potere-dovere di dirimere i contrasti e sancire la volontà di legge nel caso concreto che al giudice è assegnato dall'ordinamento giuridico*»³⁶.

L'elaborazione giurisprudenziale ha ampliato significativamente la portata della nozione di definitività, sino ad estenderla ai provvedimenti incidenti su diritti soggettivi, ma caratterizzati da una stabilità *rebus sic stantibus*.

Utili spunti ricostruttivi sono offerti, al riguardo, dalle pronunce di legittimità in materia di tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali della persona all'interno dei nuclei familiari, tra le quali meritano di essere menzionate quelle riguardanti i provvedimenti *de potestate* ex artt. 330, 333 e 336 c.c., con le quali la Suprema Corte ha recentemente affermato che il decreto pronunciato dalla Corte d'appello sul reclamo avverso quello del Tribunale per i minorenni è impugnabile con il ricorso per cassazione, avendo, al pari del decreto reclamato, carattere decisorio e definitivo, in quanto incidente su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale, ed essendo modificabile e revocabile soltanto per la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto e quindi idoneo ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure *rebus sic stantibus*, anche quando non sia stato emesso a conclusione del procedimento per

³⁵ Cass., Sez. U, 14 aprile 1965, n. 684.

³⁶ Cass., Sez. U, 14 aprile 1965, n. 684, cit.

essere stato, anzi, espressamente pronunciato “*in via non definitiva*”, trattandosi di provvedimento che riveste comunque carattere decisivo, quando non sia stato adottato a titolo provvisorio ed urgente, idoneo ad incidere in modo tendenzialmente stabile sull’esercizio della responsabilità genitoriale³⁷.

È, infine, ampiamente condiviso l’assunto per il quale, ai fini dell’individuazione dei provvedimenti impugnabili mediante ricorso straordinario per cassazione, il modulo decisionale e la forma assunta dal provvedimento non assumono rilevanza, venendo unicamente in rilievo il contenuto della statuizione giurisdizionale³⁸.

Alla stregua di tali premesse la Suprema Corte ha, ad esempio, ritenuto ricorribili per cassazione mediante il rimedio ex art. 111, settimo comma, Cost.:

- le ordinanze aventi natura sostanziale di sentenza in materia di liquidazione degli onorari degli avvocati e dei compensi spettanti ai periti e ai consulenti tecnici ai sensi degli artt. 14 e 15 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150³⁹;
- il decreto con il quale la corte d’appello, decidendo sul reclamo ai sensi dell’art. 183, comma 1, 1. fall., richiamato dall’art. 182-*bis*, comma 5, 1. fall., provvede, in senso positivo o negativo, in ordine all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti⁴⁰;
- il decreto di liquidazione del compenso al curatore ai sensi dell’art. 39 1. fall.⁴¹;
- il provvedimento camerale ex art. 26 1. fall., con cui il tribunale rigetta il reclamo contro il decreto del giudice delegato relativo alla liquidazione del compenso al difensore, per l’assistenza in giudizio prestata alla curatela fallimentare⁴²;

³⁷ Cass., Sez. 6-1, 24 gennaio 2020, n. 1668; Cass., Sez. 1, 14 agosto 2020, n. 17177.

³⁸ Così ACIERNO, *I provvedimenti impugnabili*, in *La Cassazione civile*, cit., 82.

³⁹ Si vedano, tra le altre, Cass., Sez. 6-2, 4 marzo 2020, n. 5990, secondo cui l’ordinanza del tribunale che abbia deciso sull’opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi spettanti al c.t.u., incide con carattere di definitività su diritti soggettivi; non essendo altrimenti impugnabile anche in virtù del disposto di cui all’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, essa è soggetta a ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., il cui termine breve di proposizione decorre, a norma dell’art. 739 c.p.c., dalla notificazione dell’ordinanza; in assenza di tale notificazione deve reputarsi applicabile il termine lungo d’impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c.; Cass. Sez. 2, 17 maggio 2017, n. 12411, secondo la quale, in tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato in materia civile, l’ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 non è appellabile, ma impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, sia che la controversia riguardi solamente il *quantum debeatur*, sia che la stessa sia estesa all’*an* della pretesa, trovando anche in tale ultimo caso applicazione il rito di cui al citato art. 14.

⁴⁰ Cass., Sez. U, 27 dicembre 2016, n. 26989.

⁴¹ Cass., Sez. 1, 17 febbraio 2020, n. 3871.

⁴² Cass., Sez. 1, 20 settembre 2017, n. 21826.

- il diniego di omologazione del concordato preventivo in sede di reclamo⁴³;
- il decreto con cui il tribunale definisce (in senso positivo o negativo) il giudizio di omologazione del concordato preventivo, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore⁴⁴;
- il decreto con cui il tribunale decide sul reclamo proposto avverso il decreto del giudice delegato che dichiara esecutivo il piano di riparto parziale, nella parte in cui riconosca l'esistenza di spese in prededuzione a norma dell'art. 111, comma 1, n. 1, l. fall., disponendone altresì il pagamento pur in presenza di contestazioni⁴⁵;
- il decreto con il quale viene disposta l'adozione ex art. 44, l. 4 marzo 1983, n. 184⁴⁶;
- la sentenza pronunciata in tema di adozione di maggiorenni, pur se emessa a definizione del procedimento camerale di cui all'art. 313 c.c.⁴⁷;
- il decreto della Corte d'appello che, in sede di reclamo, conferma, revoca o modifica i provvedimenti *de potestate*, emessi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c.⁴⁸;
- i provvedimenti che incidono sul diritto degli ascendenti ad instaurare ed a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, ai sensi dell'art. 317-*bis* c.c., nel testo novellato dall'art. 42 del d.lgs. n. 154 del 2013 e i provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale emessi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330 e 336 c.c.⁴⁹;
- i decreti emessi dalla Corte d'appello avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 317-*bis* c.c. relativi ai figli nati fuori dal matrimonio ed alle conseguenti statuizioni economiche, ivi compresa l'assegnazione della casa familiare⁵⁰.

5. I mezzi di impugnazione straordinari esperibili davanti al Giudice di legittimità

Le impugnazioni straordinarie esperibili davanti al Giudice di legittimità sono la revocazione ai sensi degli artt. 391-*bis* e 391-*ter* c.p.c. e l'opposizione di terzo avverso le pronunce della stessa Corte di Cassazione

Il presupposto per l'esperimento della revocazione ai sensi dell'art. 391-*bis* c.p.c., è, come per la revocazione ordinaria dall'art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., l'errore di fatto consistente in una falsa percezione

⁴³ Cass., Sez. 1, 19 gennaio 2017, 1337.

⁴⁴ Cass., Sez. U, 28 dicembre 2016, n. 27073.

⁴⁵ Cass., Sez. 1, 2 ottobre 2015, n. 19715.

⁴⁶ Cass., Sez. 1, 4 luglio 2002, n. 9689.

⁴⁷ Cass., Sez. 1, 3 febbraio 2006, n. 2426.

⁴⁸ Cass. Sez. U, 13 dicembre 2018, n. 32359.

⁴⁹ Cass., Sez. 1, 25 luglio 2018, n. 19780.

⁵⁰ Cass., Sez. 6-1, 16 settembre 2015, n. 18194; Cass., Sez. 1, 12 novembre 2018, n. 28998.

della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga a un'errata valutazione delle risultanze processuali⁵¹.

Deve, invece, escludersene la ricorrenza quando la decisione della Corte di Cassazione sia conseguenza di un errore di valutazione o di interpretazione dei motivi di ricorso⁵², dal momento che l'attività ermeneutica del giudice in ordine alla domanda a lui sottoposta rappresenta la premessa imprescindibile del giudizio stesso e per questo non è riconducibile al fatto⁵³.

Inoltre, non può qualificarsi come errore revocatorio l'errore che non derivi dall'ignoranza di atti e documenti di causa, ma dall'interpretazione degli stessi, e, comunque, ogni errore che non si configura come meramente ed immediatamente percettivo, ma a contenuto argomentativo e valutativo⁵⁴, sempre che il fatto, oggetto dell'asserito errore, non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia contestata abbia statuito⁵⁵.

In altri termini, l'errore di fatto può assumere rilievo solo in quanto determini un errore di percezione di immediata e oggettiva evidenza e non anche un errore di argomentazione o di giudizio⁵⁶.

⁵¹ In questi termini, *ex multis*, Cass., Sez. 5, 22 ottobre 2019, n. 26890; Cass. Sez. L, 15 marzo 2018, n. 6405, secondo cui si tratta, in definitiva, di una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia condotto ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che, dagli stessi atti e documenti, risulti positivamente accertato, sicché i vizi relativi all'interpretazione della domanda giudiziale non rientrano nella nozione di «errore di fatto» denunciabile mediante impugnazione per revocazione.

⁵² In questi termini Cass., Sez. 6-3, 15 febbraio 2018, n. 3760; Cass. Sez. 6-L, 3 aprile 2017, n. 8615; Cass. 24 aprile 2006, n. 9533; Cass. 28 giugno 2005, n. 13915 e Cass. 15 maggio 2002, n. 7064. In particolare Cass., Sez. U, 23 gennaio 2009, n. 1666 ha ritenuto che il vizio revocatorio di cui all'art. 395, comma 4, c.p.c. ricorre solo quando la pronuncia revocanda sia effetto di errore di fatto, e cioè nell'ipotesi in cui il fatto che si assume erroneo costituisca il fondamento della decisione revocanda o rappresenti l'imprescindibile, oltre che esclusiva, premessa logica di tale decisione, di modo che tra il fatto erroneamente percepito, o non percepito, e la statuizione adottata intercorra un nesso di necessità logica e giuridica tale da determinare, in ipotesi di percezione corretta, una decisione diversa.

⁵³ Secondo Cass. Sez. 6-5, 21 febbraio 2020, n. 4584, in tema di revocazione delle sentenze della Cassazione, è inammissibile il ricorso al rimedio previsto dall'art. 391-bis c.p.c. nell'ipotesi in cui il dedotto errore riguardi norme giuridiche, atteso che la falsa percezione di queste, anche se indotta da errata percezione di interpretazioni fornite da precedenti indirizzi giurisprudenziali, integra gli estremi dell'*error iuris*, sia nel caso di obliterazione delle norme medesime (riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione), sia nel caso di distorsione della loro effettiva portata (riconducibile all'ipotesi della violazione). Nella fattispecie decisa, la Corte ha ritenuto l'insussistenza del vizio revocatorio in quanto basato non sull'errata valutazione della data di avvenuto deposito della domanda di definizione agevolata delle controversie, bensì sull'interpretazione della norma alla cui stregua il contribuente pretendeva di fondare l'avvenuta proroga del termine per adempiervi).

⁵⁴ Cass., 23 maggio 2006, n. 12154.

⁵⁵ Cass., 27 marzo 2007, n. 7469.

⁵⁶ Cass., Sez. U, 11 aprile 2018, n. 8984; Cass., 15 marzo 2018, n. 6405; Cass. 15 febbraio 2018, n. 3760; Cass., 28 settembre 2018, n. 23608; Cass., Sez. U, 27 dicembre 2017, n. 30994; Cass., 31 agosto

Da tale nozione di errore revocatorio discende una precisa delimitazione dell'ambito di operatività della revocazione⁵⁷, la quale, tuttavia, non può ritenersi in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, ove si consideri che la Costituzione non impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111, relativi alla ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze e dei provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicché non è irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o di valutazione, proponibili soltanto contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione⁵⁸.

L'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza di cassazione ai sensi degli artt. 391-*bis* e 395, n. 4 c.p.c. deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili di ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di essere idoneo ad incidere direttamente ed esclusivamente sulla sentenza di legittimità⁵⁹.

2017, n. 20635; Cass., 15 giugno 2017, n. 14937; Cass., 8 maggio 2017, n. 11202; Cass., 7 febbraio 2017, n. 3200; Cass., Sez. U, 7 marzo 2016, n. 4413; Cass., 11 aprile 2018, n. 8984; Cass., 15 marzo 2018, n. 6405; Cass., 15 febbraio 2018, 3760; Cass., Sez. U, 27 dicembre 2017, n. 30994; Cass., 31 agosto 2017, n. 20635; Cass., 15 giugno 2017, n. 14937; Cass., 8 maggio 2017, n. 11202; Cass., 7 febbraio 2017, n. 3200.

⁵⁷ In applicazione dei richiamati principi, Cass., Sez. U, 23 novembre 2015, n. 23833 ha ritenuto affetta da errore revocatorio la decisione della Suprema Corte che, nel cassare la decisione impugnata affermativa della responsabilità della P.A. per violazione di un obbligo di legge, non aveva considerato il diverso contestato profilo di responsabilità risultante dagli atti di causa e rimasto assorbito in appello, senza riconoscere rilevanza all'eventuale omessa riproposizione in sede di legittimità della questione dichiarata assorbita, trattandosi di attività non consentita, neppure con ricorso incidentale condizionato, posto che sulla questione di merito non si forma giudicato implicito. Sono state, invece, ritenute revocabili per errore di fatto la decisione della Corte di Cassazione fondata sull'asserita mancanza della notifica del ricorso per cassazione ove questa, invece, risulti dagli atti, la sentenza di cassazione che, senza statuire sulla validità della notifica e sulla tempestività della proposizione del ricorso, abbia ritenuto correttamente instaurato il rapporto processuale per effetto di una falsa percezione della realtà ovvero di una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile e la pronuncia che, nel confermare la declaratoria dello stato di adottabilità assunta dal giudice di merito, sia fondata su di una specifica circostanza supposta esistente (nella specie, l'aver i genitori lasciato un neonato da solo in automobile esponendolo a stato di pericolo) la cui verità sia, invece, limitatamente all'evento, positivamente esclusa (Cass., 30 giugno 2016, n. 13435).

⁵⁸ Cass., Sez. U, 27 dicembre 2017, n. 30994.

⁵⁹ Cass. Sez. U, 27 novembre 2019, n. 31032, secondo cui l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-*bis* e 395, primo comma, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio.

Diversamente, ove l'errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione⁶⁰.

Ne discende che la revocazione non è ammissibile qualora, per dimostrare l'errore revocatorio, sia necessario produrre documenti nuovi, non depositati nelle precedenti fasi di giudizio e non richiamati, ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c., con l'originario ricorso per cassazione⁶¹.

Il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non deve aver costituito un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata, così che non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice⁶².

Non integra, pertanto, l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione di una sentenza della Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c. la pretesa erroneità della persistente controvertibilità di una questione o della lettura di uno o più degli atti dei gradi di merito che siano state oggetto della sentenza di secondo grado e poi dei motivi di ricorso per cassazione, sia perché in tal caso la questione è già stata oggetto di discussione tra le parti, sia perché un eventuale errore di diritto o di fatto commesso in tesi dalla Corte di cassazione e diverso dalla mera svista su atti processuali del solo giudizio di legittimità non sarebbe suscettibile di emenda in base al vigente sistema processuale⁶³.

Per quanto riguarda, infine, la prova dell'errore revocatorio nel giudizio di cassazione, esso deve risultare dagli «*atti e documenti della causa*», i quali vanno identificati con quelli attinenti alla causa e ritualmente depositati dalla parte interessata⁶⁴.

⁶⁰ Cass. 12 gennaio 2018, n. 602; Cass. 22 ottobre 2018, n. 26643.

⁶¹ Cass. 6 giugno 2017, n. 14002.

⁶² Cass., Sez. 1, 4 aprile 2019, n. 9527; Cass. 17 maggio 2018, n. 12046.

⁶³ In questi termini si veda Cass., 29 marzo 2018, n. 7795. Secondo Cass. 8 giugno 2018, n. 14929, non costituisce, invece, un punto controverso oggetto di decisione quello rispetto al quale una parte si sia limitata a sollecitare l'esercizio di poteri di controllo officiosi da parte del giudice

⁶⁴ Pur se, per mero disguido della cancelleria non imputabile alla parte stessa, essi siano stati inseriti in diverso fascicolo d'ufficio (così Cass., Sez. 5, 14 novembre 2019, n. 29634, la quale, in applicazione del principio, ha ritenuto affetta da errore revocatorio la pronuncia della Corte di cassazione la quale abbia dichiarato improcedibile un ricorso non presente in atti, allorché risulti che lo stesso fosse stato ritualmente depositato ma, a causa di un disguido di cancelleria, introdotto in un fascicolo d'ufficio non pertinente). L'onere di provare l'esistenza dell'avviso di ricevimento della notificazione del ricorso introduttivo, ove si deduca che l'errore di fatto in cui è incorso il giudice sia consistito proprio nell'aver supposto l'esistenza di detto avviso, incombe sull'originario ricorrente, con la conseguenza che, se questi omette di costituirsi in giudizio e di depositare il fascicolo di parte del procedimento nel quale è stata pronunciata la sentenza cui si riferisce la revocazione, si deve ritenere che l'atto non fosse stato depositato, sempre che di quel deposito non vi sia traccia nel fascicolo d'ufficio Cass. Sez. L, 4 ottobre

In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità precisando che l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c. idoneo a costituire motivo di revocazione delle sentenze emesse nel giudizio di cassazione deve consistere - al pari dell'errore revocatorio imputabile al giudice di merito - nel supporre come sussistente un fatto incontrastabilmente insussistente ovvero l'inverso, sempre che il fatto medesimo non sia stato punto controverso sul quale la Suprema Corte si sia pronunciata e rientri nell'ambito di quelli rimessi all'autonoma e diretta percezione del giudice di legittimità, restando escluso dall'ambito della revocazione il riesame del precedente giudizio di cassazione. Detto errore, pertanto, non può evidentemente essere integrato dall'omesso esame di un precedente giurisprudenziale richiamato e prodotto dalla parte, costituendo quest'ultimo un'allegazione difensiva e non un fatto su cui possa verificarsi l'errore revocatorio⁶⁵.

L'art. 391-*bis* c.p.c., come riformato dall'art. 16 del d.lgs. n. 40 del 2006, prevede la revocabilità, oltre che delle sentenze, delle ordinanze adottate in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c., primo comma, nn. 4 e 5 c.p.c., ossia delle ordinanze rese sulle istanze di regolamento di competenza e giurisdizione e di quelle che accolgono o rigettano il ricorso, principale o incidentale, per manifesta fondatezza o infondatezza, o ne dichiarino l'inammissibilità per mancanza dei motivi o per difetto dei requisiti ex art. 366 c.p.c.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 2007 del 9 luglio 2009 ha, tuttavia, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 391-*bis* c.p.c., nel testo modificato dall'art. 16 del d.lgs. n. 40 del 2006, nella parte in cui non prevede l'esperibilità del rimedio della revocazione per errore di fatto, ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4, avverso le ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione a norma dell'art. 375, primo comma, n. 1, ravvisando nell'omissione una violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost.

Successivamente, con la riforma introdotta dal d.l. n. 168 del 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla l. n. 197 del 2016, nel primo comma, in linea con la pronuncia della Corte costituzionale n. 207 del 2009, è stato eliminato il riferimento all'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 4) e 5), risultando, invece,

2018, n. 24355. La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, precisato che in caso di revocazione proposta avverso la sentenza con cui la Corte abbia dichiarato improcedibile un ricorso per carenza della copia notificata della sentenza impugnata, la prova della sua presenza nel fascicolo di parte può essere fornita dimostrando l'espressa menzione dell'atto nel ricorso originario notificato alla controparte, ovvero sulla base di altri elementi, a condizione che essi non rientrino nella disponibilità materiale della parte che avrebbe interesse a fornire tale dimostrazione e, dunque, diversi dall'indice a suo tempo vistato dalla cancelleria e poi ritirato dalla parte (Cass., Sez. 6-3, 21 maggio 2015, n. 10517).

⁶⁵ Cass., Sez. L, n. 3735 del 28 marzo 2000; Cass., Sez. 1, 28 giugno 2002, n. 9505; Cass., Sez. 3, n. 27 maggio 2003, 8390.

revocabile per errore di fatto, oltre alla sentenza, «l'ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione», senza ulteriore specificazione.

Se ne ricava che:

- a) le sentenze con le quali il ricorso è rigettato o di cassazione con o senza rinvio sono soggette a revocazione per errore di fatto a norma dell'art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., senza che assuma rilevanza che la pronuncia sia stata assunta dalle sezioni semplici o dalle Sezioni Unite;
- b) sono soggette a revocazione l'ordinanza con la quale la Suprema Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso per cassazione (art. 375, primo comma, n. 1, c.p.c.), l'ordinanza resa in sede di regolamento di competenza o di giurisdizione (art. 375, primo comma, n. 4, c.p.c.) e l'ordinanza che abbia rigettato il ricorso per manifesta infondatezza o l'abbia accolto per manifesta fondatezza, purché senza giudicare nel merito (art. 375, primo comma, n. 5, c.p.c.). Contro tali provvedimenti non è, invece, proponibile la revocazione ex art. 391-ter c.p.c., né l'opposizione di terzo;
- c) le decisioni sostitutive di merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., siano esse pronunciate in forma di sentenza o di ordinanza in camera di consiglio, sono soggette sia alla revocazione per errore di fatto ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., sia alla revocazione per le ragioni di cui all'art. 391-ter c.p.c. (art. 395, primo comma, n. 1, 2, 3, 6, c.p.c.), nonché ad opposizione di terzo⁶⁶.

L'art. 391-ter c.p.c. regola, invece, l'ipotesi di revocazione delle pronunce di cassazione per le ragioni di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 c.p.c., ossia se la decisione è l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra; se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza; se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario; se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.

Per ciò che concerne, infine, l'opposizione di terzo ex art. 391-ter c.p.c., sono suscettibili di impugnazione attraverso tale rimedio le sole pronunce con le quali la Corte di Cassazione abbia deciso nel merito ai

⁶⁶ Dalla revocazione resta, invece, escluso il decreto di estinzione. Si veda, a tal fine, Cass., Sez. 6-L, 6 aprile 2016, n. 6607, secondo cui «Il decreto presidenziale con il quale viene dichiarata l'estinzione del processo di cassazione, che, a norma dell'art. 391, comma 3, c.p.c., ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione dell'udienza nei dieci giorni dalla sua comunicazione, non può formare oggetto di revocazione o di correzione di errore materiale, essendo detti rimedi previsti per le sentenze e le ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 375, comma 1, numeri 4) e 5), c.p.c., come previsto dall'art. 319 bis c.p.c.» (in termini analoghi, v. Cass., Sez. 5, n. 16625 del 2015).

sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c.⁶⁷, posto che le decisioni di rigetto non sono suscettibili di impugnazione a mezzo di opposizione di terzo in quanto l'esecutività pregiudizievole al terzo deriva, in tal caso, dalla decisione di merito convalidata in sede di legittimità, mentre, in caso di accoglimento, con o senza rinvio, viene meno la statuizione pregiudizievole per il terzo, di guisa che l'opposizione ex art. 404 c.p.c. è proponibile avverso la pregressa consolidata decisione di merito ovvero, nel secondo caso, avverso la successiva sentenza che, definendo il giudizio di rinvio, riportasse ad attualità la pretesa lesione di un diritto del terzo⁶⁸.

⁶⁷ A mente del quale «*La Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte, ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto*».

⁶⁸ Cass., Sez. 2, 31 maggio 2016, n. 11235.